

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI IVA 2015

Dottori Commercialisti ed esperti contabili

Ferdinando Boccia
Gualtiero Castiglioni
Paola Castiglioni
Enrico Colombo Bolla
Massimo De Marchi
Marco Grecchi
Roberto Ianni
Stefano Michelazzi
Fabrizio Rabuffetti
Paolo Rodighiero
Riccardo Rota
Fabio Russo
Renzo Sangiorgi
Giuseppe Stanglino
Arianna Tosto
Carlo Veronelli
Bruno Zanzottera

Avvocati Bruno Dell'Acqua

Consulenti del lavoro Sandro Severina

Associati esteri: fiduciari ed esperti contabili Antonio Orsatti (CH)

Gentile Cliente,

anche questo anno il nostro studio predisporrà, ove dovuta per legge, la sua **comunicazione annuale dei dati iva 2015**.

Scade, infatti, il prossimo **29 febbraio 2016** il termine per trasmettere detta comunicazione. Tale adempimento, ancora in relazione ai dati del 2015, non sostituisce la dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

Tuttavia si ricorda che in caso di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Nella Comunicazione in esame vanno riepilogate le risultanze relative al 2015 delle liquidazioni:

- periodiche;
- o annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche);

al fine di esporre **l'IVA a debito o a credito**.

La Comunicazione dati IVA **non ha natura dichiarativa**.

Infatti, l'obiettivo dell'adempimento è quello di consentire il **calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario**, nei termini previsti dalla normativa comunitaria.

La natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle **comunicazioni di dati e notizie**.

Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente **non procede**, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

L'OMESSA PRESENTAZIONE ENTRO IL 29/2 NON È RAVVEDIBILE.

Alla luce di quanto sopra si richiama l'attenzione circa il fatto che la mancata presentazione entro il 29/2 della comunicazione equivale ad un omesso adempimento, il quale comporta:

- **sanzioni irrogabili da parte dell'Amministrazione Finanziaria** (alla violazione per omessa comunicazione, infatti, va applicata una **sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, limiti così modificati dal D.Lgs. 158/2015 e previsti dall'art. 11 D.Lgs. 471/97** e non quelle per omessa o infedele dichiarazione);

- l'impossibilità di poter utilizzare il **ravvedimento operoso**, strumento, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, **non applicabile** per violazioni relative alla Comunicazione IVA

Pertanto, poiché non è possibile rettificare o integrare la comunicazione dati IVA già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella successiva dichiarazione annuale IVA.

Soggetti tenuti alla presentazione

Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d'imposta:

- titolari di partita Iva persone fisiche con volume d'affari conseguito nell'anno 2015 di riferimento superiore a 25.000 euro;
- titolari di partita Iva persone giuridiche indipendentemente dal volume d'affari conseguito nell'anno 2015 di riferimento;

ed entrambi (soggetti di cui al punto A e di cui al punto B) tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, ciò anche se nell'anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.

Soggetti esclusi dalla presentazione

Ne sono invece esclusi, ai sensi del co.2 dell'art. 8-bis, del D.Lgs. n. 322/98, così come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 78/09:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
 - i contribuenti che per l'anno solare hanno registrato **esclusivamente** operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del DPR n. 633/72 (l'esonero compete anche ai contribuenti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis, ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72), salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie; l'esonero, infatti, non si applica se il contribuente ha registrato operazioni INTRACOMUNITARIE (art.48 co.2 del DL 331/93);
 - i produttori agricoli in regime di esonero, di cui all'art. 34, c. 6 del DPR n. 633/72, sempreché nell'anno d'imposta di riferimento abbiano avuto un volume d'affari inferiore ad €7.000;
 - gli esercenti di giochi o intrattenimenti esonerati dagli adempimenti Iva (art. 74 co. 6 del DPR 633/72);
 - le imprese individuali che hanno affittato l'unica azienda, a condizione che nel 2014 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA (Circ. 26/E/85 e Circ. 72/E/86);
 - i soggetti passivi UE che nel 2014, nell'ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia **solo** operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA;

ferdinando boccia

dottore commercialista - revisore contabile - consulente tecnico del giudice

rag. cristina carnimeo
dr. angela de benedittis
rag. valerio dacchille

- i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA relativamente a **tutti i proventi conseguiti dall'esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali**;
- i **soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia** con le modalità ex art. 74-*quinquies*, DPR n. 633/72 (non identificati in un altro Stato UE) per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi;
- b) i **soggetti di cui all'art.74 del Tuir**, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.;
- c) i **soggetti sottoposti a procedure concorsuali**;
- d) le **persone fisiche** che hanno realizzato nel periodo di riferimento un **volume d'affari inferiore o uguale ad €25.000**;
- e) i **soggetti che in luogo della comunicazione dati IVA hanno presentato entro il 29/2/2016 la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma**.

Questi soggetti:

- se hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente devono assumere come riferimento il **volume d'affari realizzato nel periodo ragguagliato ad anno (C.M. n.98/00)**;
- se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata, ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72, devono far riferimento al **volume d'affari complessivo**, comprendendovi anche le attività per le quali è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva (C.M. n.113/00). I soggetti che esercitano più attività gestite con **contabilità separata**, sia per obbligo che per opzione, devono presentare **un'unica Comunicazione**, riportando i dati relativi a **tutte le attività esercitate**. Se per una delle predette attività è previsto l'esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l'obbligo di presentazione del modello. Per determinare il **superamento del limite di € 25.000** (in base al quale sussiste o meno l'obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate **tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero**;
- f) le persone fisiche che nel 2015 si avvalgono del vecchio regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011) (c.d. "**NUOVI MINIMI**");
- g) le persone fisiche che nel 2015 si avvalgono del nuovo regime forfetario ex L. 190/2014

Vi invitiamo a contattare lo Studio per eventuali ulteriori chiarimenti e sulle modalità di compilazione della comunicazione relativa alla sua azienda.

Cordiali saluti.

f.to **Ferdinando Boccia**

Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE, SEAC e IlSole24Ore, non costituisce "*parere pro veritate*"

70123 bari - via p.ravanas, 162 - tel e fax +39.0805242512

studio@ferdinandoboccia.it www.ferdinandoboccia.it

c.f.: BCCFDN65R11A662J - p.iva:04425100726